

Publicato il 20/01/2022

**N. 00221/2022 REG.PROV.CAU.**  
**N. 00453/2022 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Settima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 453 del 2022, proposto da Nicoletta Cataldi, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Cipriani, Andrea Figliuzzi, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Cipriani in Roma, piazza del Popolo, 18;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, non costituiti in giudizio;

***per la riforma***

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 06484/2021, resa tra le parti, concernente Annullamento previa sospensiva e adozione di idonea misura cautelare

anche con provvedimento presidenziale ex art. 56 c.p.a.

- della Comunicazione di Esclusione emessa dall'U.S.P. di Bari del 25 agosto 2021, prot. n. 22003, nella parte in cui dispone l'esclusione della docente Cataldi Nicoletta dalle GAE della cdc ADSS – Sostengo nella Scuola Secondaria di II Grado e, contestualmente, alla revoca dell'individuazione disposta con nota AOOUSPBA n. 19479 del 02.08.2021 in riferimento all'aspirante Cataldi Nicoletta la quale era stata individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato sulla predetta cdc ADSS per la sede BAIS02004C I.I.S.S. “BASILE CARAMIA – GIGANTE”;

- della Comunicazione di Cancellazione Assunzione a tempo determinato comunicata a mezzo mail in data 24.08.2021 con la quale la docente Cataldi Nicoletta veniva informata che la Sua assunzione a tempo indeterminato presso l'Istituto BAIS02004C I.I.S.S. “BASILE CARAMIA – GIGANTE” con decorrenza giuridica 01.09.2021 è stata cancellata dal sistema informativa del Ministero dell'Istruzione;

- per quanto di ragione dei provvedimenti ministeriali presupposti, e segnatamente:

- della nota n. 20446 del 14.07.2021 del M.U.R. n. m\_pi.AOODGSINFS.REGISTROUFFICIALE.U.0020446.14-07-2021, avente ad oggetto " GPS - specializzazione TFA sostegno agli alunni disabili nelle scuole. “Evergood Advisors Campus University”, titolo conseguito all'estero (Cipro) nella parte in cui dispone “ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest'ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che caratterizzano l'atto estero, ne va dichiarata l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il

procedimento”, nonché nella parte in cui, nello specifico dispone il rigetto delle istanze di riconoscimento del titolo conseguito all'estero per mezzo della società Unimorfe International in assenza di valutazione del titolo effettivamente conseguito dalla ricorrente all'esito della frequenza di uno specifico corso;

Nonché per l'annullamento

- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero, e conseguenti.

PER IL RICONOSCIMENTO

- del diritto della ricorrente all'inserimento nelle G.A.E. della c.d.c. ADSS – Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado, mediante l'inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, in corso di riconoscimento e, contestualmente, al reintegro in servizio presso l'istituto BAIS02004C I.I.S.S. “BASILE CARAMIA – GIGANTE” come da comunicazione di assunzione a tempo indeterminato del 09.08.2021.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, proposta dalla parte appellante;

Considerato che, allo stato:

- non emergono i presupposti della eccezionale gravità ed urgenza per l'adozione della richiesta misura cautelare monocratica;

- va accolta l'istanza di notifica per pubblici proclami, secondo le modalità formali indicate in dispositivo, tenendo conto dell'elevato numero delle parti controinteressate, mentre resta riservata al collegio ogni ulteriore valutazione circa la completezza del contraddittorio e la ritualità

dell'appello e del ricorso di primo grado;

P.Q.M.

Respinge l'istanza di provvedimenti cautelari monocratici;

Autorizza la richiesta notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del codice del processo amministrativo da effettuarsi mediante la pubblicazione sui siti web del Ministero dell'istruzione e dell'Ufficio scolastico regionale della Puglia del ricorso in appello, del ricorso di primo grado, della decisione impugnata e del presente decreto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova dell'intervenuta notifica entro i successivi quindici giorni.

Con separato decreto presidenziale sarà fissata la camera di consiglio per l'esame collegiale dell'appello cautelare.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 20 gennaio 2022.

**Il Presidente**  
**Marco Lipari**

IL SEGRETARIO